

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Sez. III civile – 22 febbraio 2016, n. 3436 - Pres. Amendola – Rel. Tatangelo – P.M. Soldi (concl. conf.)

Laddove il medesimo bene (sia esso un bene mobile, un bene immobile o un credito) sia oggetto di distinti pignoramenti successivi, ed il secondo pignoramento abbia eventualmente dato luogo alla formazione di un ulteriore fascicolo dell'esecuzione, a seguito della necessaria riunione dei due procedimenti – rectius: dell'inserimento degli atti relativi al secondo pignoramento nel fascicolo dell'esecuzione formato in base al primo - non può più parlarsi di distinte procedure esecutive, in quanto l'esecuzione «si svolge in un unico processo». Ne discende che l'ordinanza di delega alla vendita del giudice dell'esecuzione, emessa dopo la «riunione» dei due fascicoli formati sulla base dei due distinti pignoramenti, non può in nessun caso ritenersi riferibile solo ad una delle procedure «riunite», riguardando essa necessariamente, invece, l'unico processo esecutivo nell'ambito del quale sono confluite le diverse azioni esecutive originariamente promosse dai due creditori procedenti mediante distinti pignoramenti e, dunque, più precisamente, l'unico bene assoggettato ad espropriazione, in confronto di tutte le parti di quest'unico processo.

Il pignoramento successivo tra autonomia degli effetti e principio di unicità del processo esecutivo

Giuseppina Mastrogiovanni*

SOMMARIO: 1.- Il caso e le questioni processuali; 2.- Il pignoramento successivo. Rilievi introduttivi; 3.- Struttura e funzione del pignoramento successivo; 4.- Effetti del pignoramento successivo; 5.- Il principio di unicità del processo esecutivo ed i suoi risvolti applicativi nel diritto vivente; 6.- (*Segue*). La riunione di più pignoramenti in un unico processo e l'incidenza su tale processo delle vicende oppositive e sospensive; 7.- (*Segue*). Pignoramento successivo ed opposizioni esecutive; 8.- (*Segue*). Pignoramento successivo e sospensione del processo esecutivo; 9.- Conclusioni.

1. – Il caso e le questioni processuali

La pronuncia in rassegna affronta la tematica del simultaneo processo esecutivo per comunanza o identità dell'oggetto, occupandosi, più specificamente, delle questioni processuali che traggono origine dalla operatività del c.d. «principio di unicità del processo esecutivo derivante da pluralità di pignoramenti aventi ad oggetto il medesimo bene».

Essa prende le mosse dalla seguente vicenda.

In forza di distinti atti di pignoramento immobiliare, vengono instaurati, dinanzi al Tribunale di Messina e su iniziativa di diversi creditori procedenti (*i.e.* la Sicilcassa S.p.A. e F.R.), due procedimenti di espropriazione forzata (il primo, nel 1990, promosso dalla Sicilcassa S.p.A.; il secondo, nel 1996, promosso da F.R.) nei riguardi dei medesimi debitori (i germani P.) ed aventi ad oggetto il medesimo bene immobile.

I procedimenti vengono riuniti. Successivamente alla riunione, il giudice dell'esecuzione delega il compimento delle operazioni di vendita ad un notaio, ai sensi degli artt. 586 e 591-*bis* c.p.c.

In esito all'esperimento fruttuoso della vendita, viene pronunciato decreto di aggiudicazione dell'immobile pignorato.

* Dottore di ricerca in Diritto Processuale Civile - Assegnista di ricerca in Diritto Processuale Civile presso l'Università degli Studi di Salerno.

Durante la pendenza dei processi *de quibus*, i debitori eseguiti propongono opposizione *ex art.* 615 c.p.c. avverso il creditore Sicilcassa S.p.A., chiedendo altresì la sospensione dell'esecuzione a mente dell'art. 624 c.p.c.

Avverso l'ordinanza di diniego dell'istanza di sospensione, emessa dal Tribunale di Messina, viene interposto reclamo al collegio, il quale accoglie il detto reclamo e, per l'effetto, sospende la sola procedura esecutiva intrapresa dal creditore opposto.

Il provvedimento di sospensione interviene dopo l'aggiudicazione, ma prima della pronuncia del decreto di trasferimento del bene staggito in favore dell'aggiudicatario.

Contro tale decreto i germani P. propongono opposizione agli atti esecutivi *ex art.* 617 c.p.c. deducendo, tra l'altro, che il giudice, avendo conferito la delega al professionista - in virtù della quale è stato aggiudicato l'immobile espropriato - nell'ambito della procedura sospesa, non avrebbe potuto compiere, per espressa previsione dell'art. 626 c.p.c., alcun atto esecutivo, e dunque non avrebbe potuto emettere l'impugnato decreto di trasferimento, del quale gli oppositori denunciano, pertanto, l'illegittimità.

Il giudice dell'opposizione rigetta la domanda affermando che, avendo il giudice dell'esecuzione disposto la delega delle operazioni di vendita in seguito alla riunione, quest'ultima non possa essere riferita ad una sola delle due procedure riunite.

Contro la sentenza emessa all'esito del presente giudizio viene proposto dai debitori ricorso in Cassazione, fondato sui seguenti motivi: *i)* con il primo motivo, i ricorrenti, muovendo dall'assunto della riferibilità della delega al professionista alla sola procedura esecutiva intrapresa dalla Sicilcassa S.p.A., ovvero alla procedura in seguito sospesa, deducono «una non consentita “delega tacita ad una vendita immobiliare”, in violazione dell'art. 1392 c.c.» - ritenuto applicabile analogicamente alla delega delle operazioni di vendita coattiva - nonché l'illegittimità del decreto di trasferimento da parte del g.e., in quanto asseritamente emesso in spregio del divieto generale prescritto in materia dall'art. 626 c.p.c. e, pertanto, denunciano, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 626 c.p.c., 1392 c.c., e 591-*bis* e 586 c.p.c., richiedendo altresì, come conseguenza dell'annullamento del decreto di trasferimento, anche l'annullamento degli atti presupposti, tra cui il provvedimento di aggiudica dell'immobile espropriato; *ii)* con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano, sempre ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., e chiedono la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

La Corte regolatrice dichiara il primo motivo di ricorso anzitutto inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 366, 1° comma, n. 6, c.p.c., avendo i ricorrenti omissi di indicare specificamente, in ossequio al principio - di matrice giurisprudenziale - dell'autosufficienza del ricorso in Cassazione, l'atto e/o il documento da cui dovrebbe risultare l'assunto posto a base della censura all'esame, nella specie rappresentato dall'ordinanza contenente la delega delle operazioni di vendita, nonché la «precisa allocazione nel fascicolo processuale della predetta ordinanza», così impedendo alla Corte medesima di effettuarne la verifica.

Con riguardo al merito della controversia, la S.C. premette che, non avendo le parti ricorrenti impugnato il capo della sentenza che ha accertato la limitazione della dichiarazione di sospensione alla sola procedura esecutiva azionata dal creditore Sicilcassa S.p.A., risulta preclusa, in questa sede, la decisione sulla legittimità o meno dell'ordinanza di sospensione emessa nel caso di specie, essendosi ormai formato, in relazione al predetto capo, il giudicato interno.

Quanto, invece, alle ulteriori questioni dedotte, la Cassazione, ponendosi in linea con quanto da essa già enunciato in casi simili, afferma che «laddove il medesimo bene [...] sia oggetto di distinti pignoramenti successivi, ed il secondo pignoramento abbia eventualmente dato luogo alla formazione di un ulteriore fascicolo dell'esecuzione, a seguito della necessaria riunione dei due procedimenti - *rectius*: dell'inserimento degli atti relativi al secondo pignoramento nel fascicolo dell'esecuzione formato in base al primo - non può più parlarsi di distinte procedure esecutive, in

quanto l'esecuzione «si svolge in un unico processo» e che, pertanto, le disposizioni dettate dal legislatore processuale *in subiecta materia* – segnatamente contenute negli artt. 524, 550 e 561 c.p.c. – «sanciscono il principio generale dell'unicità del processo esecutivo derivante da pluralità di pignoramenti aventi ad oggetto il medesimo bene», la cui «evidente» *ratio*, logica ancor prima che giuridica, è da rinvenirsi nell'esigenza di evitare che «il medesimo bene venga espropriato in distinte procedure».

Sulla base di tali principi, la Corte dichiara pertanto anche infondata, oltre che – come già detto – inammissibile, la censura addotta dai ricorrenti, sul rilievo che l'ordinanza di delega *ex art. 591-bis* c.p.c., essendo stata emessa successivamente alla riunione delle due procedure instaurate in forza di due distinti atti di pignoramento, «non avrebbe in nessun caso potuto ritenersi riferibile solo ad una delle procedure «riunite»», dovendosi ormai necessariamente discorrere di un unico processo esecutivo, nel quale sono confluite le distinte originarie azioni intraprese dai creditori procedenti. Per queste ragioni, la Corte rigetta il ricorso e, per effetto del rigetto pure del secondo motivo di ricorso – conseguente alla declaratoria di inammissibilità del primo motivo, appena illustrato – condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.

2. – Il pignoramento successivo. Rilievi introduttivi.

Nell'ambito dell'esecuzione forzata singolare, molteplici sono gli strumenti di tutela che l'ordinamento appresta in favore dei creditori che vantano un diritto nei confronti dello stesso debitore.

La regola, di tenore generale, enunciata all'art. 2741, 1° co., c.c., secondo cui «*I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione*», trova infatti concreta espressione, all'interno del Libro III del codice di rito, in istituti che attuano il disposto normativo *de quo* mediante il sistema del concorso dei creditori e che realizzano il meccanismo concorsuale in momenti temporali diversi e mediante altrettante diverse modalità.

Più specificamente, il concorso dei creditori nel processo di espropriazione forzata può realizzarsi *ab initio*, attraverso le fattispecie del *pignoramento cumulativo ad istanza di più creditori*¹ e del *pignoramento contemporaneo*², ovvero in una fase posteriore, attraverso gli istituti dell'*intervento dei creditori nel processo esecutivo*³ e del *pignoramento successivo*.

¹ La facoltà, accordata a più soggetti, di aggredire cumulativamente e sin dall'origine la medesima *res* è contemplata in seno alle norme dedicate all'espropriazione in generale e, segnatamente, al primo comma dell'art. 493 c.p.c., il quale sancisce che «*Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene*». Cfr. in argomento E. Garbagnati, *Il concorso dei creditori nel processo di espropriazione*, Milano, 1959, 29, ad avviso del quale «*si può parlare, in questo caso, di processo concorsuale iniziale, tanto se i creditori pignoranti abbiano, anteriormente al pignoramento, notificato al debitore un medesimo atto di precetto, quanto se gli abbiano invece notificato ciascuno un proprio precetto, poiché il processo di espropriazione, in senso stretto, ha inizio soltanto col pignoramento*».

² L'aggressione (pur sempre originaria ma) contemporanea del medesimo bene è invece configurata con riguardo alla sola espropriazione mobiliare presso il debitore: l'art. 523 c.p.c., rubricato «*Unione di pignoramenti*», dispone che, allorquando su istanza del creditore, l'ufficiale giudiziario, recatosi presso il luogo in cui eseguire le operazioni di ricerca delle cose da sottoporre ad espropriazione, rinviene un pignoramento già iniziato (e non ancora concluso) da altro ufficiale giudiziario su iniziativa di altro creditore, le operazioni avviate dal primo proseguono insieme al secondo ufficiale e, all'esito di dette operazioni, entrambi sono tenuti a redigere un unico processo verbale. Secondo Garbagnati, *Il concorso* cit. 31, tali fattispecie di pignoramento sono analoghe per ciò che attiene alla posizione processuale dei creditori, i quali sono dotati, in ambedue i casi, dei medesimi poteri; tuttavia, divergono tra loro relativamente alle modalità attuative, atteso che soltanto nell'ipotesi di cui all'art. 523 c.p.c. ha luogo «*una duplicità di pignoramenti eseguiti contemporaneamente: tanto che si ammette, giustamente, che l'incompetenza di uno solo degli ufficiali giudiziari infici il pignoramento soltanto nei confronti del creditore, su richiesta del quale l'ufficiale incompetente ha agito*». Nello stesso senso v. anche F.P. Luiso, *Diritto processuale civile*, III, VIII ed., Milano, 2015, 109, il quale osserva che l'unione di pignoramenti è fattispecie strutturalmente diversa da quella di cui all'art. 493, 1° comma, c.p.c., giacché soltanto quest'ultima «*postula un'unica istanza di pignoramento*». L'opinione dominante, però, considera l'istituto regolato dall'art. 523 c.p.c. «*diretta applicazione*» della disposizione generale dettata all'art. 493, 1° co., c.p.c.: così V. Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, III, III ed., Napoli, 1957, 86; conf. F. Carnelutti, *Istituzioni*

Nella fattispecie in commento, il concorso dei creditori si è realizzato per effetto di un *pignoramento successivo*, ovvero sia a seguito di un ulteriore pignoramento, compiuto da un creditore diverso dal creditore primo pignorante, avente ad oggetto il medesimo bene staggito con l'espropriazione da questi promossa e cronologicamente successivo al pignoramento originario.

Lo studio che qui di seguito ci si appresta a svolgere è quindi incentrato, anzitutto, sull'individuazione delle componenti strutturali e funzionali dell'istituto *de quo* e sul suo inquadramento logico-sistematico; si sofferma, poi, sulla tematica delle ricadute da esso originate sul piano applicativo, la cui disamina appare necessaria per una valutazione ragionata della soluzione adottata nel caso di specie dalla Corte regolatrice.

3. – Struttura e funzione del pignoramento successivo.

Il pignoramento successivo è disciplinato sia da regole di carattere generale, contenute nei commi 2° e 3° dell'art. 493 c.p.c., ed applicabili, in quanto tali, indipendentemente dalla tipologia di espropriazione prescelta dal creditore, sia da regole "settoriali" - gli artt. 524, 550 e 561 c.p.c. - prescritte in relazione alle singole *species* espropriative ed applicabili a forme di espropriazione diverse da quelle rispetto alle quali sono dettate solo ove ciò sia espressamente stabilito.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 493 c.p.c. «*Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori*».

Tale norma individua le componenti strutturali dell'istituto, al ricorrere delle quali si producono gli effetti per esso contemplati dalle disposizioni che ci occupano.

Più precisamente, per quanto attiene al profilo oggettivo, l'art. 493, 2° comma, c.p.c., configura il pignoramento successivo come una sorta di "duplicato" del precedente pignoramento, atteso che richiede l'identità - in entrambi, ovvero nei plurimi pignoramenti eseguiti - del bene staggito.

Più generica appare, invece, la norma in commento in ordine alla identificazione dei soggetti legittimati ad avvalersi dello strumento in parola giacché, pur stabilendo che l'istanza di

del processo civile italiano, III, V ed., Roma, 46; B. Capponi, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, III ed., Torino, 2015, 230; A.M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, IV ed., Padova, 2014, 274, che definisce la regola dettata dal 1° co., art. 493, c.p.c. «*duplicazione del principio enunciato dall'art. 523 c.p.c.*».

³ Di norma, la strada più semplice e meno dispendiosa, che consente ad un creditore di soddisfare le sue ragioni per effetto della liquidazione forzata di beni - appartenenti al proprio debitore (ovvero al terzo debitore *ex art. 602 c.p.c.*) - su cui è già stato impresso il vincolo pignoratorio, va senza dubbio identificata nella possibilità, a costui riconosciuta in via generale (ed al ricorrere delle condizioni prescritte) dall'art. 499 c.p.c., di intervenire nel processo espropriativo già instaurato dal creditore pignorante, al fine di lucrare, anche senza aver previamente provveduto alla notifica del titolo esecutivo e del precetto - ovvero, qualora vi abbia provveduto, senza che a tali attività abbia fatto poi seguito il compimento del primo atto esecutivo - degli effetti sostanziali discendenti dal pignoramento e di partecipare al riparto della somma ricavata nel rispetto delle regole poste a presidio della *par condicio creditorum*. Attesa l'enorme rilevanza che l'istituto dell'intervento dei creditori assume nella materia dell'espropriazione forzata, e non essendo dunque possibile, in tal sede, occuparsene *funditus*, ci si limiterà ad individuare le sole caratteristiche idonee a far emergere affinità e differenze tra tale istituto e quello del pignoramento successivo, oggetto - quest'ultimo - della presente indagine. Per una compiuta disamina della disciplina dell'intervento dei creditori nel processo di espropriazione forzata si rinvia, pertanto, senza pretesa di esaustività, a M. Acone, *Intervento dei creditori*, in C. Consolo (curr.), *Il processo civile di riforma in riforma*, II, Milano, 2006, 61 ss.; B. Capponi, *Par condicio e intervento dei creditori*, in *Riv. esec. forzata* (2005) 249 ss.; F. De Santis, *Il processo esecutivo nel «prisma» delle riforme processuali d'inizio secolo: tra efficienza della liquidazione forzata e garanzie del procedimento*, in A. Didone (curr.), *Le riforme del processo. Dalla digitalizzazione del processo alla negoziazione assistita*, Milano, 2014, 937 ss.; Id., *Intervento dei creditori, efficienza della procedura esecutiva e competitività del sistema economico*, in *Riv. esec. forzata* (2008) 395 ss.; R. Oriani, *L'intervento dei creditori nell'esecuzione forzata*, in *Studi in onore di Modestino Acone*, II, Napoli, 2010, 1403 ss.; Id., *Intervento dei creditori nell'esecuzione forzata*, in *Enc. giur., Agg. 8* (2009) Roma; C. Perago, *L'intervento dei creditori*, in G. Miccolis e C. Perago (curr.), *L'esecuzione forzata riformata*, Torino, 2009, 93 ss.; C. Petrillo, *Intervento dei creditori, inesistenza del diritto del creditore procedente e sorte del processo esecutivo*, in *Riv. esec. forzata* (2012) 492 ss.; A. A. Romano, *Intervento dei creditori*, in *Digesto civ., Agg. 2* (2007) Torino 749 ss.; S. Ziino, *L'intervento dei creditori nell'espropriazione forzata*, in *Studi in onore di Modestino Acone*, II, Napoli, 2010, 1497 ss.

pignoramento successivo debba provenire «*da uno o più creditori*», muniti, beninteso, di titolo esecutivo (non potendosi esercitare alcuna azione esecutiva in difetto di titolo) non specifica, tuttavia, se nell'alveo di tali soggetti possa ricondursi anche lo stesso creditore primo pignorante.

A tale quesito hanno però dato risposta affermativa sia la dottrina che la giurisprudenza, facendo leva sul dato positivo, che non pone limitazioni al riguardo e, soprattutto, sullo scopo – pienamente compatibile col sistema – che, in siffatta ipotesi, muove lo stesso creditore ad aggredire “a più riprese” il medesimo bene. In particolare, si è affermato che l'aggressione, ad opera del creditore precedente e per la soddisfazione del medesimo credito, del bene da questi già pignorato, non dà luogo ad un eccesso nell'utilizzo dei mezzi di espropriazione⁴; piuttosto, assolve la funzione di «*cautelare il precedente dinanzi ad eventuali invalidità del primo [pignoramento]*»⁵.

Le modalità attraverso le quali eseguire il pignoramento successivo sono descritte agli artt. 524, 550 e 562 c.p.c.

Diverse sono, a seconda della forma di pignoramento azionata, le attività da porre in essere ai fini del rituale perfezionamento della fattispecie in esame; diversi sono, altresì, i soggetti tenuti a collaborare per il conseguimento di tale risultato.

Nell'espropriazione mobiliare diretta, ai sensi dell'art. 524 c.p.c., qualora l'ufficiale giudiziario trova un pignoramento già concluso, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati; dopodiché o esegue il pignoramento sugli altri beni, oppure, laddove non ve ne sono, fa constatare ciò nel processo verbale, imprimendo pertanto il vincolo pignoratorio sui medesimi beni.

Nell'espropriazione mobiliare presso terzi l'art. 550 c.p.c. obbliga il terzo *debitor debitoris* ad indicare, nella c.d. dichiarazione di quantità, i pignoramenti precedentemente eseguiti presso di lui; qualora i pignoramenti vengano compiuti dopo che questi abbia reso la dichiarazione, la norma non impone al terzo di formulare una nuova dichiarazione ex art. 547 c.p.c., bensì accorda a tale soggetto la possibilità di «*limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva*».

Infine, nell'espropriazione immobiliare, al verificarsi della fattispecie che ci occupa, l'art. 561 c.p.c. onera il conservatore dei registri immobiliari che, al momento della trascrizione di un atto di

⁴ L'esclusione dell'abuso dei mezzi di esecuzione trova ragione nel fatto che, colpendosi con il secondo pignoramento lo stesso bene precedentemente vincolato dal medesimo creditore, non si verifica un ampliamento dell'oggetto del processo di espropriazione. Su tale punto cfr. B. Capponi, *Manuale* cit. 230. In generale, circa l'ammissibilità del pignoramento successivo su istanza del creditore primo pignorante v. anche, in dottrina, oltre agli Autori appena citati, L. Dittrich, «*Litispendenza esecutiva*», «*giudice competente*» a disporre l'esecuzione ex art. 624 c.p.c. e a decidere dell'opposizione all'esecuzione, in *Riv. dir. proc.* 5 (2009) 1371 ss.; Soldi, *Manuale* cit. 275; M. Vellani, *Intervento o pignoramento successivo da parte del creditore primo pignorante*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* (1955) 135 ss.; G. Verde, *Diritto processuale civile*, III, Bologna, 2015, 60. In giurisprudenza cfr., in argomento, Cass., Sez. III, 18/9/2008, n. 23847, in *Guida dir.* 43 (2008) 51 ss., secondo cui «*Il creditore, in forza del medesimo titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo; in tal caso non si ha una situazione di litispendenza nel senso previsto dall'art. 39 c.p.c. - la cui applicazione postula la pendenza di più cause, aventi in comune le parti, la causa petendi ed il petitum, incardinate dinanzi a distinte autorità giudiziarie e non davanti allo stesso giudice - ed alla pluralità di procedure così instaurate può ovviarsi con la loro riunione ex art. 493 c.p.c., senza che ciò comporti un pregiudizio per il debitore, poiché, in presenza di un pignoramento reiterato senza necessità, il giudice dell'esecuzione, applicando l'art. 92 c.p.c., può escludere come superflue le spese sostenute dal creditore precedente per reiterarlo ed il debitore può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda al secondo pignoramento*».

⁵ Così Capponi, *Manuale* cit. 231 s., il quale specifica che a tale istituto può ricorrersi quando, ad esempio, «*proposta opposizione agli atti esecutivi per invalidità del primo pignoramento, il creditore colpisce nuovamente il medesimo bene per porsi al riparo da eventuali iniziative del debitore volte a sottrarre il bene all'esecuzione traendo vantaggio dalla caducazione del primo vincolo*». Nei medesimi termini Verde, *Diritto processuale civile* cit. 60; Soldi, *Manuale* cit. 275 e spec. nt. 79.

pignoramento, «trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento», di farne «menzione nella nota di trascrizione che restituisce».

A questo punto, compiute le prescritte formalità ad opera dei soggetti testé indicati, il legislatore dispone che l'atto di pignoramento notificato (ovvero il verbale di pignoramento nell'espropriazione mobiliare diretta), unitamente agli atti ed ai documenti ad esso correlati, debbano essere inseriti, dal cancelliere, nel fascicolo formato sulla base del primo pignoramento e che l'esecuzione debba svolgersi in un unico processo⁶.

Attraverso la tecnica del cumulo successivo o riunione dei pignoramenti⁷ si attua, dunque, il c.d. «principio di unicità del processo esecutivo», la cui *ratio* va essenzialmente individuata nella esigenza di «evitare un inutile incremento delle spese conseguente alla iterazione dell'attività esecutiva e di sfuggire nel contempo alle complicazioni processuali derivanti dall'intrecciarsi dei procedimenti»⁸.

Dal carattere necessario della riunione conseguono, inoltre, per un verso, il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di ordinare d'ufficio ex art. 273 c.p.c. – oppure su eventuale sollecitazione delle parti interessate – l'unione di tali pignoramenti, qualora a ciò non vi abbiano provveduto i soggetti suindicati con le modalità appena illustrate⁹; e, per un altro verso, il diritto del creditore pignorante al risarcimento dei danni nei confronti dell'ufficiale giudiziario, del cancelliere, del terzo pignorato o del conservatore dei registri immobiliari, ogniquale volta tali soggetti non abbiano ottemperato agli obblighi imposti, rispettivamente, dagli artt. 524, 550 e 561 c.p.c. e, a causa di tale inosservanza, abbiano impedito al creditore di partecipare utilmente alla distribuzione della somma ricavata¹⁰.

⁶ Tale regola è sancita, per l'espropriazione mobiliare presso il debitore, all'art. 524, 2° comma, c.p.c. e, per l'espropriazione immobiliare, all'art. 561, 2° comma, c.p.c., ma opera anche nell'espropriazione presso terzi, per effetto del richiamo al 2° comma dell'art. 524, contenuto nel 3° comma dell'art. 550 c.p.c.

⁷ Cfr. in parte qua Verde, *Diritto processuale civile* cit. 59 ss.; Capponi, *Manuale* cit. 230. Per più ampi rilievi in argomento si fa rinvio alle Opere di G.F. Ricci, *La connessione nel processo esecutivo*, Milano, 1986 e di G. Tarzia, *L'oggetto del processo di espropriazione*, Milano, 1961, 519 ss.

⁸ Così, efficacemente, C. Croci, *Autonomia dei pignoramenti successivi e opposizioni esecutive*, in *Riv. esec. forzata* (2002) 124; v. anche, con riguardo alla funzione della riunione, prescritta in ipotesi di pignoramento successivo, Garbagnati, *Il concorso* cit. 32; A. Majorano, *Sul pignoramento successivo e sulle conseguenze del difetto sopravvenuto del titolo esecutivo originario*, in *Riv. esec. forzata* (2001) 4 ss.; C. Corrado, *Intervento o pignoramento successivo: l'intervento non è una scelta di "rischio"*, in *Riv. dir. proc.* 6 (2009) 1715 ss.

⁹ In questo senso depongono unanimemente dottrina e giurisprudenza. *Ex plurimis*, cfr., in dottrina, Soldi, *Manuale* cit. 277; F. Bucolo, *Il processo esecutivo ordinario*, Padova, 1994, 558; Garbagnati, *Il concorso* cit. 40, nt. 53; in giurisprudenza v., Cass., Sez. III, 4/10/2010, n. 20595, secondo cui «In tema di espropriazione di crediti presso terzi, il pignoramento successivo di quote diverse del medesimo credito non costituisce pignoramento di beni diversi, ma di un bene unitario; pertanto in tale ipotesi il giudice dell'esecuzione, in qualunque modo venga a sapere che il medesimo credito è stato oggetto di più procedimenti esecutivi, ha l'obbligo di riunirli, se del caso anche revocando il provvedimento di assegnazione emesso in uno di essi»; Cass., Sez. III, 20/12/1985, n. 6549, in *Foro it.* I (1986) c. 2226, in *Giust. civ.* I (1986) 335 e in *Corriere giur.* (1986) 339 ss., con nota di A. Catalano, *Un nuovo ruolo del giudice dell'esecuzione?*, ove si afferma che «Il provvedimento che dispone la riunione dei procedimenti esecutivi promossi da diversi creditori sullo stesso bene ha natura ordinatoria e non di atto esecutivo (o di atto a questo preliminare) il cui compimento sia attribuito dalla legge esclusivamente al giudice dell'esecuzione; la riunione pertanto può essere disposta anche dal tribunale, adito con opposizione ex art. 617 c.p.c., preliminarmente alla decisione sulla questione della quale è stato investito; e a ciò non osta l'omessa menzione del primo pignoramento nella nota di trascrizione del pignoramento successivo»; Cass., Sez. III, 11/7/1983, n. 4713, la quale ha statuito che «In tema di espropriazione mobiliare, l'art. 524 c.p.c. è ispirato all'esigenza di realizzare un unico processo esecutivo al fine di rendere operante il concorso dei creditori, con la conseguenza che, qualora più pignoramenti eseguiti sullo stesso bene non confluiscono sin dalla fase iniziale nello stesso processo esecutivo, il giudice dell'esecuzione, che ne venga a conoscenza su iniziativa di parte o d'ufficio, deve provvedere alla loro riunione, revocando l'ordinanza di assegnazione emessa in uno di essi e non ancora eseguita, e dare corso al prosieguo della procedura esecutiva».

¹⁰ In tal senso si esprime la dottrina dominante, la quale ha cura, tuttavia, di sottolineare come dall'inosservanza del dato positivo «non consegue una invalidazione degli atti espropriativi – siano essi compiuti nell'ambito del processo promosso dal primo pignorante, ovvero nel quadro del processo iniziato dal pignorante successivo – se non nei limiti

Per contro, il principio in parola, ed i corollari che ne discendono, non operano nel caso in cui l'oggetto del pignoramento successivo sia più esteso di quello precedentemente compiuto, in quanto caduto sia sui beni colpiti dal primo pignoramento sia su beni diversi. Ed infatti, a mente dell'art. 524, 3° comma, c.p.c. – dettato in tema di espropriazione mobiliare diretta ma applicabile, stante l'espresso richiamo a tale norma da parte degli artt. 553, 3° comma e 561, 3° comma, c.p.c., anche all'espropriazione presso terzi ed immobiliare – «*per questi [beni] ha luogo un separato processo*»¹¹.

4. – Effetti del pignoramento successivo

Il principio di unicità del processo esecutivo, che trova attuazione, nel pignoramento successivo, attraverso la “fusione” delle espropriazioni intraprese su un identico compendio pignorato, opera esclusivamente sui procedimenti esecutivi a cui i singoli creditori hanno dato impulso, e non anche – come a breve si dirà - nei riguardi delle azioni esecutive da costoro rispettivamente intraprese.

A tale principio è improntato il regime processuale e sostanziale cui soggiacciono i creditori che compiono il pignoramento successivo.

Ed infatti l'art. 524 c.p.c. equipara la posizione dei creditori “successivi” a quella dei creditori che spiegano intervento nel processo promosso dal creditore precedente, compiendo però una distinzione in tema di poteri di cui tali soggetti divengono titolari, che poggia sul “tempo” in cui vengono effettuati i successivi pignoramenti.

Più precisamente, la norma stabilisce al 3° comma che il pignoramento successivo, qualora sia compiuto dopo l'udienza per autorizzazione della vendita o per l'assegnazione ovvero, nel caso della c.d. piccola espropriazione mobiliare, oltre la data di presentazione dell'istanza di vendita o di assegnazione, «*ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento*». Argomentando *a contrario*, ciò significa che il pignoramento successivo compiuto entro i detti termini ha gli effetti di un *intervento tempestivo*¹².

Di conseguenza, mentre nel primo caso il creditore successivo è privo di poteri di impulso della procedura e, salvo sia titolare di un diritto di prelazione, può soddisfarsi soltanto sul residuo della somma ricavata dalla vendita o dall'assegnazione secondo le regole stabilite in materia dall'art. 510 c.p.c., nel secondo caso, invece, il creditore successivo gode della medesima posizione che riveste nel processo esecutivo il creditore primo pignorante, sia per quanto attiene alla facoltà di provocare i singoli atti esecutivi, sia per quanto attiene alla partecipazione al riparto¹³.

dell'art. 2929 c.c.»: così Garbagnati, *Il concorso* cit. 39; conf., *ex multis*, Andrioli, *Commento* cit. 159; Ricci, *La concessione* cit. 203; Soldi, *Manuale* cit. 277; secondo, invece, una dottrina isolata (P. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, XI ed., Milano, 2010, 183), il rimedio da esperirsi nel caso di specie sarebbe rappresentato dall'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., da proporsi avverso l'ordinanza di distribuzione. Anche la giurisprudenza di legittimità sostiene che il vizio debba essere fatto valere mediante uno strumento interno al processo esecutivo, quest'ultimo identificato, talvolta - analogamente alla dottrina minoritaria appena indicata - nell'opposizione agli atti esecutivi (v. Cass., Sez. III, 20/7/2010, n. 17029, secondo cui «*In tema di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, il mezzo di tutela del creditore pignorante a fronte della mancata riunione del suo pignoramento ad altro successivo è costituito dall'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., la quale, ove nella procedura determinata dal pignoramento successivo sia già intervenuta l'assegnazione del credito, può esperirsi proprio nei confronti dell'ordinanza di assegnazione*»), talaltra nella revoca dell'ordinanza di assegnazione emessa in uno dei procedimenti non riuniti (cfr. sul punto le sentenze citate nella nota precedente).

¹¹ Cfr. *in parte qua* Garbagnati, *Il concorso* cit. 37, nt. 45, ove si osserva che, al verificarsi di tale evenienza, «*il primo pignorante, che voglia partecipare al processo di espropriazione dei beni non colpiti dal primo pignoramento, ha l'onere di intervenire nel processo stesso*».

¹² Benché la norma sia collocata all'interno del Capo II del III Libro del codice, dedicato all'espropriazione mobiliare presso il debitore, la disciplina in esame è tuttavia applicabile a tutti i tipi di espropriazione, in virtù del richiamo espresso all'art. 524, 3° comma, c.p.c. contenuto negli artt. 550, ult. comma e 561, ult. comma, c.p.c.

¹³ È bene precisare che l'art. 524 c.p.c. contempla la regola della riunione dei procedimenti soltanto al 2° comma - cioè soltanto nell'ipotesi in cui il pignoramento successivo viene compiuto entro l'udienza per l'autorizzazione della vendita o dell'assegnazione ovvero entro la data di deposito dell'istanza di vendita o di assegnazione nel caso della piccola

Per contro, il principio di unicità del processo esecutivo non si applica ai pignoramenti compiuti dai diversi creditori procedenti, i quali, a differenza del procedimento di espropriazione, conservano la propria autonomia.

Tale regola è enunciata al 3° comma dell'art. 493 c.p.c., il quale sancisce che «*Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in un unico processo*».

In altre parole, la riunione delle espropriazioni in un unico processo non fa venir meno il fondamento ed il carattere individuale di ciascuna azione esecutiva e, *a fortiori*, dell'atto con cui si dà avvio al processo di espropriazione medesimo, cioè l'atto di pignoramento.

Pertanto, la caducazione di uno dei pignoramenti, conseguente alla sussistenza di vizi formali o sostanziali che ne inficiano la validità, non impedisce la prosecuzione del processo di esecuzione, il quale continuerà ad essere sorretto dall'azione esecutiva posta a base del (primo o del successivo) pignoramento. Mentre, però, la declaratoria di invalidità del pignoramento successivo non incide, in linea di principio, sul regime temporale di produzione degli effetti sostanziali del pignoramento di cui agli artt. 2913 e ss. c.c., diversamente, la caducazione del primo pignoramento, comportando la posticipazione del *dies a quo* di decorrenza di tali effetti - i quali si produrranno, dunque, non più dal primo, bensì dal secondo pignoramento - può pregiudicare il diritto dei creditori successivi al soddisfacimento delle proprie ragioni, dovendosi considerare validi ed efficaci gli atti dispositivi, aventi ad oggetto il diritto espropriato, posti in essere dal debitore esecutato nello *spatium temporis* che intercorre tra il primo ed il secondo pignoramento¹⁴.

5. – Il principio di unicità del processo esecutivo ed i suoi risvolti applicativi nel diritto vivente.

La disciplina positiva appena esaminata ha sollevato talune delicate questioni interpretative, le più rilevanti delle quali occasionate dalla necessità di coniugare gli effetti discendenti dalla autonomia del pignoramento successivo con il principio di unicità del processo esecutivo, al quale è informato il procedimento che ha luogo a seguito della riunione dei pignoramenti eseguiti consecutivamente.

Le questioni sorte attorno a tale specifico profilo sono state affrontate essenzialmente dalla giurisprudenza di legittimità.

Due, in particolare, sono le problematiche approfondite dalla Corte regolatrice: *i*) la prima attiene alla delimitazione del “raggio d'azione” degli effetti sostanziali derivanti dal pignoramento e, più precisamente, ha ad oggetto la questione relativa all'inopponibilità al creditore pignorante, ai creditori intervenuti ed ai creditori che hanno eseguito pignoramento successivo, delle alienazioni dei beni pignorati e degli altri atti limitativi della disponibilità di detti beni; *ii*) la seconda riguarda i riflessi che gli incidenti formali o di merito o, più in generale, le “vicende” dalla cui decisione può dipendere la sorte di uno dei pignoramenti azionati, producono sull'unico processo esecutivo nel quale confluiscono *ope legis* i plurimi pignoramenti eseguiti sui medesimi beni.

Le soluzioni adottate dalla Suprema Corte traggono fondamento, per entrambe le questioni profilate, dal principio secondo cui, ogniqualevolta si realizza l'unione di più pignoramenti relativi agli stessi beni ai sensi dell'art. 493 c.p.c., «*l'unità processuale giova e non nuoce ai singoli pignoramenti uniti*»¹⁵.

espropriazione mobiliare – non anche al terzo comma, ovverosia quando il pignoramento viene compiuto oltre i suddetti termini. Si pone pertanto il problema di stabilire se anche in questa seconda ipotesi il fascicolo relativo al pignoramento successivo debba egualmente essere inserito in quello formato in base al primo pignoramento. Merita condivisione l'opinione espressa *in parte qua* da Soldi *Manuale* cit. 276, ad avviso della quale «*è ragionevole ritenere che l'art. 524 co. 3 c.p.c. non deroghi al regime generale ma abbia piuttosto la sola funzione di delineare il criterio da seguire nella graduazione dei crediti con riguardo alla fase di distribuzione del ricavato*»; di conseguenza, anche in questa ipotesi l'esecuzione dovrà svolgersi in un unico processo.

¹⁴ In argomento v. per tutti Garbagnati, *Il concorso* cit. 38.

¹⁵ Così Cass., Sez. III, 21/4/1990, n. 3348, in *Nuova giur. civ. comm.*, I (1991) 207, con nota di E. Dalmotto, *Questioni in tema di effetti del sequestro conservativo e di pignoramenti successivi uniti in un unico processo esecutivo*.

Invero, il principio in parola è stato enunciato dal Giudice di legittimità al fine di risolvere la prima problematica illustrata, venuta in rilievo in una peculiare ipotesi di pignoramento successivo, nella quale un sequestro conservativo, convertitosi in pignoramento *ex art. 686 c.p.c.*, era stato riunito ad un precedente pignoramento compiuto sui medesimi beni oggetto di sequestro. I beni, dopo essere stati venduti coattivamente all'aggiudicatario a seguito di istanza di vendita formulata dal creditore primo pignorante, venivano alienati dal debitore esecutato ad un terzo acquirente, che trascriveva la domanda giudiziale - proposta nei confronti dell'aggiudicatario per ottenere il rilascio dei predetti beni – prima della trascrizione del pignoramento originario ma dopo la trascrizione del sequestro conservativo.

Ebbene, in questa circostanza la Corte, muovendo dall'osservazione per cui «*nell'ambito dell'unico processo, contemplato dall'art. 493 c.p.c. non assume rilievo [...] la individuazione del creditore che abbia assunto l'iniziativa per la vendita dei beni*», ha statuito che, «*ferma restando l'autonomia dei vari pignoramenti e dei relativi vizi, nonché la possibilità di diversa estinzione delle azioni esecutive, l'unità processuale giova e non nuoce ai singoli pignoramenti uniti, in particolare la domanda di vendita di uno dei creditori pignoranti giova agli altri proprio perché l'esecuzione si svolge in un unico processo*»¹⁶.

E pertanto, facendo applicazione, da un lato, delle norme dettate in tema di inopponibilità degli atti dispositivi compiuti dal debitore agli artt. 2914 e 2915 c.c. e, dall'altro lato, della regola dell'unicità del processo esecutivo di cui all'art. 493 c.p.c., ha conclusivamente dichiarato inefficace l'alienazione effettuata dal debitore in favore di tutti i creditori che hanno preso parte al processo esecutivo e valida, di conseguenza, la vendita all'asta dei beni staggiti, sebbene richiesta dal creditore primo pignorante, il cui atto di pignoramento era stato trascritto successivamente alla domanda giudiziale del terzo acquirente.

Il medesimo principio sorregge, poi, in una prospettiva teleologica, anche le pronunce – tra cui, come si vedrà meglio *infra*, quella in commento – nelle quali la Suprema Corte ha lambito la seconda delle problematiche suindicate.

In realtà, prima ancora della giurisprudenza, già la dottrina più risalente si era chiesta, pur senza indagare a fondo sul tema, cosa accade al processo esecutivo, nel quale sia confluito un pignoramento successivo, qualora sia proposta opposizione di merito ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c. avverso uno soltanto dei creditori oppure opposizione formale *ex art. 617 c.p.c.* avverso il titolo esecutivo, il precetto o l'atto di pignoramento su cui si fonda soltanto una delle più azioni esecutive intraprese dai diversi creditori procedenti, o, ancora, qualora si verifichi un evento sospensivo o estintivo riguardante un singolo creditore.

¹⁶ Il principio *de quo* è pacificamente condiviso anche dalla giurisprudenza di merito: cfr., da ultimo, Trib. di Potenza, 06/08/2013, secondo cui «*Il pignoramento successivo ha una efficacia indipendente dal pignoramento che lo ha preceduto, prevista dall'art. 493 c.p.c., nel senso che la caducazione del pignoramento iniziale non fa cadere anche il successivo. Per un principio di economia processuale, oltre che per l'effetto prenotativo del primo pignoramento, deve ritenersi che il pignorante successivo fruisca degli effetti favorevoli degli atti processo esecutivo compiuti da altri, anche quando il pignoramento iniziale venga meno*».

Con riguardo ad altro aspetto, per Cass. 19/12/2013, n. 28461., in *Riv. esec. forzata* (2014), 219, in caso di pignoramenti successivi dello stesso bene, poi oggetto di riunione, non c'è materia per l'estinzione se la documentazione ipocatastale è stata depositata a corredo del primo pignoramento, anche se invalido; invece nella diversa fattispecie di riunione di pluralità di pignoramenti eseguiti da più creditori su diversi beni del medesimo debitore, è stato rilevato che ciascun precedente è parte attiva soltanto nel processo al quale ha dato impulso, e quindi ai fini della estinzione dell'art. 629 c.p.c. il creditore istante non deve prestare adesione alla rinuncia agli atti relativa al pignoramento proposto da altri e nel quale non sia intervenuto *ex art. 499, 2° comma c.p.c.*: v. L. Iannicelli, *L'estinzione del processo esecutivo*, in *Codice delle esecuzioni forzate*, di G. Arieta, F. De Santis A. Didone (curr.), Torino 2016 *sub art. 629 c.p.c.*, par. 6.

Secondo la dottrina tradizionale «*il processo di espropriazione, nel caso di concorso di una pluralità di creditori pignoranti, viene ad affondare distintamente le sue radici in ciascuno dei pignoramenti; di guisa che esso può continuare a svolgersi validamente, anche quando uno dei pignoramenti sia dichiarato invalido per difetto di requisiti formali, o per la invalidità dell'atto di precetto, che lo ha preceduto, o per la mancanza o la invalidità della notificazione del precetto e del titolo esecutivo, ovvero quando, in seguito ad opposizione del debitore, resti eliminata l'efficacia del titolo esecutivo in base al quale il pignoramento era stato compiuto*»¹⁷.

Si è avallata, in buona sostanza, la tesi della insensibilità del pignoramento successivo alle vicende che importano la caducazione del primo pignoramento ovvero l'arresto temporaneo o definitivo del processo con riguardo alla posizione del creditore primo pignorante, fondandola sulla «*indipendenza strutturale del pignoramento successivo fatta palese dall'ultimo comma dell'art. 493 c.p.c.*»¹⁸.

¹⁷ Garbagnati, *Il concorso* cit. 38.

¹⁸ Così M. Acone, *Sulla autonomia del pignoramento successivo e sulla rinuncia al primo pignoramento*, in *Dir. e giur.* (1981) 444, il quale sottolinea, a questo proposito, che tale caratteristica fa distinguere, peraltro, la fattispecie al nostro esame da quella dell'intervento del creditore munito di titolo esecutivo. Nello stesso senso v. Garbagnati, *Il concorso* cit. 38, nt. 49; G. Verde, *Il pignoramento*, Napoli, 1964, 116-117 e spec. nt. 32; E. Redenti, *Diritto processuale civile*, III, II ed., Milano rist., 1957, 176; S. Satta, *Commentario al codice di procedura civile*, III, Milano rist., 1966, 157; G. Valcavi, *Creditori intervenuti e giudizi di opposizione all'esecuzione*, in *Riv. dir. civ.* (1960) 424; M. Vellani, *Intervento o pignoramento successivo* cit. 139. Perviene alla medesima conclusione anche la dottrina più recente: *ex multis*, cfr. Capponi, *Manuale* cit. 230; Luiso, *Diritto processuale civile* cit. 112; Soldi, *Manuale* cit. 278. A questo riguardo, corre tuttavia l'obbligo di rimarcare la necessità, recentemente avvertita dalla giurisprudenza di legittimità - e fondata, più a monte, sull'esigenza di interpretare ed applicare le norme del codice di rito alla stregua del mutato quadro normativo e della funzione attualmente svolta dal novellato processo esecutivo - di riconsiderare la *ratio* tradizionalmente posta a base dell'istituto in esame nel raffronto con gli effetti discendenti dalla partecipazione al processo di un intervenitore munito di titolo esecutivo. Più specificamente, Cass. Sez. III, 30/1/2013, n. 2240, a confutazione della soluzione offerta in materia dalla precedente Cass., Sez. III, 13/2/2009, n. 3531, ad avviso della quale l'istituto del pignoramento successivo non può ridursi ad un'ovvia esigenza processuale di accorpamento in unico processo, «*ma costituisce anzi l'unico presupposto di uno specifico effetto cautelare in favore di chi vi procede, in significativa aggiunta e differenziazione rispetto all'intervento titolato: tanto che quest'ultimo solo in via di eccezione fonderebbe i peculiari poteri d'impulso processuale, con l'abilitazione a compiere singoli atti nell'inerzia del procedente e ad interloquire in modo vincolante all'atto della rinuncia*», ha prospettato la diversa conclusione della «*insensibilità del processo esecutivo individuale, cui partecipino più creditori concorrenti, alle vicende relative al titolo invocato dal procedente, a maggior ragione in caso di pignoramento successivo od ulteriore poi riunito, purché il titolo esecutivo azionato da almeno un altro di loro abbia mantenuto integra la sua efficacia*», rimettendo alle Sezioni Unite la decisione della questione. Le Sezioni Unite, muovendo dal rilievo che l'attuale contesto legislativo e processuale - il quale «*vede, per un verso, la progressiva espansione del processo esecutivo rispetto a quello di cognizione (anche in ragione dell'ampliamento del catalogo dei titoli esecutivi con la modifica dell'art. 474 cod. proc. civ.), e, per altro verso, la tendenza legislativa all'anticipazione della qualifica esecutiva del titolo di formazione giudiziale, il quale, a sua volta, è perciò sempre meno dotato del requisito della stabilità*» - impone di configurare il processo esecutivo non più «*per compartimenti stagni*», bensì come un «*processo a struttura soggettiva aperta, nel quale, accanto al creditore pignorante ed al debitore (suoi originari soggetti), possono entrarvi, quali ulteriori, successivi soggetti, gli altri creditori del debitore esecutato che vi facciano intervento*» e nel quale, quindi, «*l'atto di esercizio della propria azione esecutiva da parte di un legittimato è anche atto d'esercizio delle azioni esecutive degli altri legittimati e l'atto compiuto da un legittimato si partecipa agli altri legittimati ed è momento di concretizzazione di tutte le azioni esercitate nel processo esecutivo*», hanno pertanto statuito - espressamente limitando l'operatività del principio enunciato alle sole ipotesi di intervento fondato su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, come richiesto dal caso portato all'attenzione dall'ordinanza di rimessione - che, fermo restante che «*ai sensi dell'art. 493 c.p.c., ciascun pignoramento, tra quelli che hanno colpito il medesimo bene, abbia "effetto indipendente" rispetto agli altri, e, quindi, pur nell'unità del processo, conservi la propria individualità ed autonomia*», «*nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva; tuttavia, occorre distinguere: a) se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile; b)*

Tale tesi è stata fatta propria anche dalla giurisprudenza, la quale è stata chiamata a constatare, nel tempo, la “tenuta” della soluzione *de qua*, appurandone di volta in volta la compatibilità con le fattispecie concrete oggetto di decisione.

Ai fini che qui direttamente interessano, significative appaiono due pronunce emesse dalla Corte regolatrice sulla tematica in questione.

Con una prima pronuncia¹⁹, la Cassazione ha giudicato su un caso di pignoramento relativo ad un compendio immobiliare indiviso, eseguito dal creditore comune dei comproprietari in seguito ad altro procedimento di espropriazione della quota promosso, ai sensi dell’art. 599 c.p.c., dal creditore di uno solo dei comproprietari, nel corso del quale era stata disposta la sospensione del processo esecutivo *ex art.* 601 c.p.c. per consentire la divisione giudiziale del bene indiviso.

Con altra pronuncia²⁰, la Corte ha deciso in ordine alla possibilità di estendere la nullità del primo pignoramento, dichiarata a seguito dell’accoglimento di opposizione di terzo all’esecuzione di cui all’art. 619 c.p.c., al pignoramento successivo caduto sui medesimi beni ed unito al primo in un unico processo a norma dell’art. 493 c.p.c.

Orbene, pur nella diversità delle situazioni, analogo è stato l’*iter* logico-giuridico percorso dal Supremo collegio per addivenire alla risoluzione delle questioni scrutinate.

Nella prima decisione il S.C. ha chiarito, in motivazione, che, nella disciplina all’esame, «*l’unità del processo esecutivo è solo formalmente assicurata dalla inserzione nell’unico fascicolo, mentre ciascun pignoramento mantiene la sua individualità e conserva la sua autonomia di effetti processuali e sostanziali; la riunione è soltanto una formalità del rito che non produce effetto o modificazione del diritto sostanziale all’azione esecutiva*»²¹; di conseguenza, «*l’autonomia del diritto, cioè, d’ordine sostanziale non segue la sorte né subisce le modificazioni cui può dar luogo il primo pignoramento e l’intervento di altri creditori*»²².

Sulla scorta di tale assunto, ha quindi statuito che «*l’autonomia [...] del titolo esecutivo riprende la sua forza distinta e non si ferma neppure alla estinzione*»²³, tanto meno può arrestarsi alla sospensione che, per varie ragioni, può essere disposta nei confronti di altro particolare creditore per causa strettamente attinente al suo titolo ed alla sua posizione»²⁴ e che, pertanto, deve ritenersi sussistente, anche al verificarsi di una vicenda estintiva o sospensiva, il «*diritto autonomo*» dei creditori muniti di titolo esecutivo, che prendono parte all’esecuzione, «*alla continuazione del processo di espropriazione*»²⁵.

Nella seconda decisione la Corte regolatrice si è soffermata, in prima battuta, sulla funzione che assolve, nel nostro ordinamento, il rimedio dell’opposizione di terzo *ex art.* 619 c.p.c. – che è «*quella di arrestare l’esecuzione illegittima per l’errata direzione oggettiva che ad essa è stata data*», togliendo efficacia al pignoramento ed impedendo il compimento di atti ulteriori e conseguenti²⁶ – facendo discendere, da questa premessa, «*che l’accertamento negativo dell’assoggettabilità all’esecuzione di beni individuati con un determinato atto di pignoramento*

se il difetto del titolo posto a fondamento dell’azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l’azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l’estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità» (così Cass., Sez. Un., 7/1/2014, n. 61).

¹⁹ Cass., Sez. III, 16/7/1962, n. 1888, in *Foro it.* I (1963) c. 347 ss.

²⁰ Cass., Sez. III, 6/3/2001, n. 3256, in *Riv. esec. forzata*, 1 (2002) 119 ss., con nota di C. Croci, *Autonomia dei pignoramenti* cit. 124 ss.

²¹ Cass., Sez. III, 16/7/1962, n. 1888, cit., c. 350.

²² *Idem*, c. 349.

²³ In generale, sulla tematica degli effetti dell’estinzione del processo di esecuzione forzata, cfr., per tutti, L. Iannicelli, *Note sull’estinzione del processo esecutivo*, in *Quaderni del Dipartimento di Diritto dei rapporti civili ed economici nei sistemi giuridici contemporanei dell’Università degli Studi di Salerno*, Salerno, 2004, 255 ss.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ Così Cass., Sez. III, 6/3/2001, n. 3256, cit. 122.

non può valere per l'esecuzione promossa con un diverso atto di pignoramento sia pure riproduttivo del primo»²⁷.

Tuttavia, anche nella suddetta occasione a base della soluzione adottata è stata posta la natura individuale ed autonoma del pignoramento successivo, a tal uopo affermandosi che «*La giustificazione di questa conclusione sta nel principio di autonomia dei vari pignoramenti con i quali è promossa l'azione esecutiva contro lo stesso debitore sui medesimi beni di quest'ultimo. Infatti, nel sistema attuale non vige il divieto di eseguire più pignoramenti su uno stesso bene, ma solo la regola, che è di pura economia processuale, che i pignoramenti successivi su uno stesso bene sono ammessi e sono riuniti al primo. In questo caso, il venir meno per qualsiasi ragione del primo pignoramento non determina il venir meno del processo esecutivo, il quale prosegue essendo sorretto dal secondo pignoramento»²⁸.*

6. – (Segue). La riunione di più pignoramenti in un unico processo e l'incidenza su tale processo delle vicende oppositive e sospensive

Mediante il recentissimo arresto in commento, la giurisprudenza di legittimità ha dato continuità all'orientamento granitico consolidatosi attorno alla tematica che ci occupa.

Le doglianze addotte dal ricorrente hanno tuttavia ristretto il campo d'indagine "esplorato" al solo profilo relativo alle connotazioni strutturali dell'istituto all'esame.

La Corte è stata infatti chiamata semplicemente a decidere se il provvedimento di delega al professionista delle operazioni di vendita, esclusivamente riferito – secondo la tesi prospettata dal ricorrente – all'espropriazione originariamente promossa da altro creditore su un determinato bene immobile, ed in forza del quale sono stati compiuti i successivi atti esecutivi - tra cui, in particolare, il trasferimento dell'immobile staggito al terzo aggiudicatario - sia in grado di spiegare legittimamente i propri effetti anche nei confronti della seconda espropriazione, avviata da diverso creditore sullo stesso bene, il cui fascicolo è stato inserito in quello formato in base alla prima espropriazione.

Orbene, attesa la posteriorità dell'ordinanza di delega rispetto alla "riunione" dei due pignoramenti, la questione è stata correttamente risolta in senso affermativo, trattandosi di provvedimento che, essendo stato emesso nell'ambito di un unico processo esecutivo, non può giammai produrre effetti parziali, ma deve necessariamente operare sull'intero ed unico procedimento esistente²⁹.

La fattispecie concreta si presenta, tuttavia, più articolata, in quanto involge altresì l'ulteriore questione, appena illustrata, dei riflessi sul processo esecutivo delle opposizioni esecutive e delle vicende sospensive che possono interessare una (o taluna) delle azioni esecutive che in esso convergono: come si è visto *supra*, al paragrafo 1, nel caso in rassegna il debitore esecutato ha contestato il diritto di agire *in executivis* esercitato dal creditore primo pignorante, proponendo opposizione all'esecuzione *ex art.* 615 c.p.c. ed ha ottenuto, in questa sede, ordinanza concessiva della sospensione del processo esecutivo.

²⁷ Cass., Sez. III, 6/3/2001, n. 3256, cit. 123.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ A suffragio di tale tesi la S.C. ha richiamato altra precedente pronuncia che, pur concernendo una fattispecie «*non del tutto coincidente con la presente*», chiarisce ciononostante i meccanismi procedurali che si innescano per effetto della confluenza in un unico processo di più pignoramenti sullo stesso bene. In tale pronuncia (Cass., Sez. III, 27/10/1992, n. 11695) si è affermato che «*Dagli artt. 524, 550 e 561 c.p.c. si trae il principio per cui il medesimo bene non può costituire oggetto di più processi di espropriazione forzata, sicché l'esecuzione di successivi pignoramenti dello stesso bene, anche se avvenuta su istanza di creditori diversi dal primo, non dà luogo a distinti processi di espropriazione, ma è ricondotta alla disciplina della proposizione di più giudizi, per un'unica causa*», da ciò inferendosi, conseguentemente, che «*L'ordinanza di autorizzazione della vendita emessa in un processo siffatto è atto esecutivo contenente un unico provvedimento, reso a riguardo dell'unico bene assoggettato ad espropriazione ed in confronto di tutte le parti di quest'unico processo*».

Il Supremo giudicante non ha potuto prendere posizione né sugli effetti dell'opposizione sull'esecuzione in corso, non potendo detti effetti prodursi prima della conclusione del relativo giudizio, né sulla legittimità dell'adozione da parte del giudice dell'esecuzione dell'ordinanza sospensiva *de qua*, trattandosi, in quest'ultimo caso, di censura non reiterata in sede di legittimità e, pertanto, coperta da giudicato interno.

Vale tuttavia la pena di interrogarsi egualmente sulla problematica, al fine di verificare a quali risultati si sarebbe pervenuti qualora la Corte avesse dovuto decidere il caso di specie muovendo da questa diversa e concomitante prospettiva.

Si è già detto, nel paragrafo precedente, che la giurisprudenza, al pari della dottrina pressoché unanime, giudica i fenomeni in oggetto ininfluenti sullo svolgimento del processo esecutivo "composto" da più azioni espropriative, ovvero inidonei ad arrestare il processo, che prosegue in virtù dell'autonomia che connota il pignoramento non inciso dalle predette vicende.

Dall'analisi sinora condotta, risulta evidente che la tesi sostenuta *in parte qua* dagli interpreti poggia le proprie basi prevalentemente, se non esclusivamente, sulle norme poste a presidio dell'istituto del pignoramento successivo e sui principi che da esse discendono.

Tali disposizioni non sono tuttavia in grado, da sole, di risolvere compiutamente la questione, essendo necessario, a tal fine, armonizzare queste ultime con le regole che governano il sistema delle opposizioni esecutive, nonché con quelle dettate in materia di sospensione del processo esecutivo.

7. – (Segue). Pignoramento successivo ed opposizioni esecutive

Con riguardo al sistema delle opposizioni esecutive, per comprendere in che misura il loro esito si riflette sul processo esecutivo in corso, occorre soffermarsi sulle caratteristiche proprie di ciascuna *species* oppositiva³⁰.

Come è noto, le opposizioni esecutive si distinguono in *opposizioni di merito* ed *opposizioni di forma o di rito*.

Si definiscono opposizioni di merito gli incidenti di cognizione che traggono il proprio fondamento dall'esercizio preannunciato o in atto dell'azione esecutiva, per mezzo dei quali si contesta o l'*an* dell'esecuzione, cioè l'esistenza del diritto ad agire in via esecutiva (tale è l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615, 1° comma, c.p.c.), oppure la legittimità delle modalità di esercizio dell'*actio executiva* relativamente alla situazione giuridica sostanziale posta a base della stessa (tali sono l'opposizione per impignorabilità e l'opposizione di terzo all'esecuzione, regolate, rispettivamente, agli artt. 615, 2° comma e 619 c.p.c.).

In ciò esse si distinguono dalle *opposizioni di forma* – segnatamente rappresentate dalle opposizioni agli atti esecutivi - le quali, pur costituendo, al pari delle prime, giudizi di cognizione incidentali al processo esecutivo, sono proposte per discutere il *quomodo* dell'esecuzione, cioè «*la conformità degli atti del processo esecutivo alle prescrizioni normative che li disciplinano*»³¹, e sono dirette ad ottenere un provvedimento dichiarativo della nullità del titolo esecutivo e del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione che si assumono affetti, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da "irregolarità formale".

Per quanto qui rileva ed alla luce dell'analisi sviluppata con riferimento all'istituto del pignoramento successivo, preme rilevare che la diversità di funzione e di effetti che connota le singole tipologie di opposizione non può non avere, in alcuni casi, ricadute applicative sul processo esecutivo nel quale convergono più pignoramenti che abbiano colpito, in tempi diversi, il medesimo bene.

³⁰ Cfr. in argomento, per tutti, Luiso, *Diritto processuale civile* cit. 251 ss.; R. Oriani, *Opposizione all'esecuzione*, in *Digesto civ.*, 13 (1995) Torino, 585 ss.; Id., *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli, 1987.

³¹ Così Luiso, *Diritto processuale civile*, cit., 269.

Orbene, in linea di principio nessun pregiudizio, ad un siffatto processo, arreca l'accoglimento di una domanda di opposizione all'esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi.

A tale proposito, va infatti osservato che tanto l'accertamento negativo del diritto del creditore procedente ad agire in via esecutiva quanto l'invalidazione del primo pignoramento, discendenti, da una opposizione promossa, rispettivamente, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ovvero ai sensi dell'art. 617 c.p.c., non impediscono al processo esecutivo di proseguire, posto che, in entrambi i casi, il loro vittorioso esperimento provoca, invero, l'"emersione" del pignoramento successivo, che versava in una sorta di "stato di quiescenza" finché era valido ed efficace il primo pignoramento³² e, conseguentemente, legittima la prosecuzione della procedura in favore dei creditori la cui posizione non sia risultata travolta dall'esito dell'opposizione³³.

All'opposto, l'accoglimento di una domanda di opposizione per impignorabilità *ex art. 615, 2° comma, c.p.c.* e di opposizione di terzo all'esecuzione *ex art. 619 c.p.c.* è in grado, a ben vedere, di arrestare l'intero processo esecutivo, anche laddove in esso siano state riunite distinte azioni esecutive.

Ciò discende dalla specifica funzione e dalle finalità perseguite da tali opposizioni, le quali non consentono all'interprete di pervenire alle medesime conclusioni testé prospettate.

Essendo infatti queste ultime dirette a contestare la sottoposizione *contra jus* al vincolo pignoratorio di beni facenti parte del patrimonio del terzo ovvero del debitore esecutato, il loro esercizio è, di conseguenza, preordinato a sottrarre al compendio pignorato i beni ovvero l'unico bene illegittimamente staggiti.

E pertanto, il loro positivo epilogo, importando la liberazione dal pignoramento del bene dichiarato ingiustamente aggredito, produce l'effetto "collaterale" ed ulteriore di privare il processo esecutivo del suo oggetto – comune al pignoramento originario ed a quello successivo – impedendone *ipso facto* la fruttuosa continuazione³⁴.

8. – (Segue). Pignoramento successivo e sospensione del processo esecutivo

Diverso è, a parere di chi scrive, il ragionamento da seguire per verificare l'eventuale incidenza sul processo esecutivo dell'ordinanza che accoglie l'istanza di sospensione formulata nell'ambito di un giudizio di opposizione.

In linea generale, la concessione del provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 624 c.p.c. realizza uno iato, una frattura nella fisiologica evoluzione del procedimento esecutivo, connessa all'insorgere di un'esigenza di accertamento che l'ordinamento consente di soddisfare attraverso un'azione di cognizione – di norma rappresentata da una opposizione esecutiva intrapresa *ex artt.*

³² Cfr. Verde, *Il pignoramento* cit. 117, nt. 32.

³³ Rileva, però, correttamente Croci, *Autonomia dei pignoramenti* cit. 131 che, laddove a promuovere il pignoramento successivo sia il medesimo creditore autore del primo pignoramento, mentre l'accoglimento di una opposizione formale proposta avverso il primo pignoramento non travolge il processo esecutivo e il pignoramento successivo svolge, anzi, in questo caso, una "funzione salvifica" della procedura, per contro, in ipotesi di accoglimento di un'opposizione all'esecuzione «l'azione esecutiva riuscirà distrutta una volta per tutte per i procedimenti riuniti originati da pignoramenti successivi dello stesso oggetto».

³⁴ Nei medesimi termini Croci, *Autonomia dei pignoramenti* cit. 135, ad avviso del quale «La pronuncia di accoglimento o di rigetto dell'opposizione di terzo (o in parallelo, dell'opposizione per impignorabilità), ha, cioè, effetti obbligatoriamente estesi a quanti pretendono di partecipare al riparto, non importa se il concorso di azioni espropriative si realizza attraverso l'intervento o si attua con una pluralità di pignoramenti, poi riuniti, della stessa res», nonché Soldi, *Manuale* cit. 278, la quale ritiene che «Se dunque i plurimi pignoramenti abbiano tutti ad oggetto beni impignorabili o comunque situazioni tali da inficiarne la validità per una causa comune, la declaratoria di illegittimità del processo comporta la caducazione di tutti gli atti nel loro complesso». Pertanto, contrariamente a quanto affermato da Cass., Sez. III, 6/3/2001, n. 3256, cit. 123, non sarà necessario promuovere tante opposizioni quanti sono i pignoramenti azionati per liberare dal vincolo del pignoramento il bene comune staggito, essendo a tal uopo sufficiente un'unica sentenza, dichiarativa della prevalenza del diritto del debitore o del terzo sul bene illegittimamente espropriato.

615, 617 e 619 c.p.c. - il cui esercizio importa l'attivazione di un processo dichiarativo strutturalmente sganciato dal processo esecutivo dal quale trae origine, il cui esito, però, si ripercuote su di esso sotto il profilo funzionale.

La sospensione è, dunque, la misura attraverso cui il soggetto che ha invocato la tutela dichiarativa può preservare la situazione di fatto oggetto di lite dal pregiudizio, talvolta irreparabile, che l'esecuzione potrebbe causare in proprio danno, ove non venga arrestato il suo corso durante il tempo occorrente per lo svolgimento del giudizio a cognizione ordinaria nel quale si discute della legittimità dell'esecuzione in sé ovvero di un suo atto.

Ai fini che qui interessano, dirimente si rivela allora il carattere strumentale del provvedimento sospensivo rispetto all'opposizione cui esso accede.

Poiché, cioè, l'ordinanza di sospensione, ogniquale volta opera in correlazione ad un giudizio oppositivo, assolve la funzione, latamente cautelare, di anticipare gli effetti discendenti dall'accoglimento dell'opposizione nell'ambito della quale essa è stata disposta³⁵, l'intrinseca

³⁵ Tuttora dibattuta è la questione inerente alla natura giuridica del provvedimento di sospensione dell'esecuzione. Due sono gli orientamenti formati *in parte qua*: un primo orientamento che, ponendo in risalto la finalità dell'ordinanza sospensiva, segnatamente identificata in quella propria delle misure cautelari, cioè di quei «*provvedimenti sommari aventi la funzione di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale tramite la neutralizzazione del pregiudizio (irreparabile o comunque grave) che può derivare all'attore che probabilmente ha ragione dalla durata o anche a causa della durata del processo a cognizione piena*» [così A. Proto Pisani, *La nuova disciplina dei procedimenti cautelari in generale*, in *Foro it.*, V (1991) c. 94], attribuisce natura pienamente cautelare al fenomeno in parola; un secondo orientamento che, invece, muovendo dall'appartenenza della misura sospensiva all'insieme degli strumenti dei quali *ex lege* dispone il giudice dell'esecuzione ai fini del corretto ed efficiente esercizio dei poteri di coordinamento e di direzione della procedura esecutiva, pur non disconoscendo il carattere genericamente cautelare della sospensione, esclude la stretta riconducibilità della medesima a tale *species* di tutela sommaria e, per l'effetto, la diretta applicabilità delle norme che ne regolano il procedimento. In dottrina prevale, oggi, la tesi che attribuisce natura *tout court* cautelare al provvedimento sospensivo: cfr., *ex multis*, C. Furno, *La sospensione del processo esecutivo*, Milano, 1956 56 ss.; F. Bucolo, *La sospensione nell'esecuzione, I, La sospensione in generale*, Milano, 1972, 99 ss.; R. Oriani, *L'imparzialità del giudice e l'opposizione agli atti esecutivi*, in *Riv. esec. forzata* (2001) 17; Id., *La sospensione dell'esecuzione (sul combinato disposto degli artt. 615 e 624 c.p.c.)*, in *Studi in onore di Carmine Punzi*, III, Torino, 2008, 671 ss. [nonché in *Riv. esec. forzata* (2006) 209 ss.]; G. Olivieri, *Opposizione all'esecuzione, sospensione interna ed esterna, poteri officiosi del giudice*, in *Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia*, II, Milano, 2005, 1268 ss.; L. Iannicelli, *Novità in materia di sospensione dell'esecuzione*, in *La riforma del processo civile, delle procedure esecutive e dei procedimenti speciali*, in *Atti del convegno organizzato da Sinergia Formazione*, Milano 10-11 novembre 2005, 9 ss.; A. Proto Pisani, *Appunti sull'esecuzione forzata*, cit. 312; Id., *Il nuovo art. 111 Cost. e il giusto processo civile*, in *Foro it.*, V (2000) c. 247; Id., *Novità in tema di opposizioni in sede esecutiva*, in *Foro it.*, V (2006) 212 ss.; R. Metafora, *Considerazioni in tema di sospensione dell'esecuzione e provvedimenti d'urgenza in pendenza di opposizione a precetto*, in *Riv. dir. proc.* (2002), 627; Id., *Sospensione dell'esecuzione*, in *Digesto civ., Agg.*, II (2007) Torino, 1209 ss.; *contra*, nel senso della qualificazione dell'ordinanza di sospensione come provvedimento dalla natura latamente cautelare, si sono espressi F. Carpi, *Sospensione dell'esecuzione: I) Diritto processuale civile*, in *Enc. Giur.*, 29 (1993) Roma, 1; F. Tommaseo, *Variazioni sulla clausola di compatibilità*, in *Riv. dir. proc.* (1993) 710; L. Montesano, G. Arieta, *Diritto processuale civile*, III, Torino, 1995, 125; E. Merlin, *Procedimenti cautelari ed urgenti in generale*, in *Digesto civ.*, 14 (1996) Torino, 431; C. Onniboni, *Provvedimento d'urgenza e sospensione dell'atto di precetto*, in *Giur. it.* (2002) c. 508; G. Arieta, F. De Santis, *L'esecuzione forzata*, in *Tratt. Montesano, Arieta*, III, 2, Padova, 2007, 266 ss. In giurisprudenza, v., tra le pronunce che aderiscono alla prima tesi, Cass., Sez. III, 10/3/2006, n. 5368, in *Guida al dir.* (2006) 62 ss.; Cass., Sez. III, 30/3/2007, n. 7923; Cass., Sez. Un., 19/10/2007, n. 21860; Cass., Sez. III, 12/3/2008, n. 6680; Cass., Sez. III, 22/10/2009, n. 22488; Cass., Sez. III, 23/7/2009, n. 17266; Cass., Sez. III, 24/10/2011, n. 22033; Cass., Sez. VI, 26/10/2011, n. 22308; Pret. di Torre Annunziata, 25/3/1994, in *Foro it.*, I (1994) c. 2269 ss.; Trib. di Livorno, 10/11/1999, in *Riv. esec. forzata* (2000) 348 ss.; Trib. di Genova, 5/4/2007, in *Giur. merito* (2008) 2232 ss.; T. Bari, 25/7/2011; Trib. di Lecce, 4/12/2014, in *Corr. giur.* (2015) 539 ss.; Trib. di Lecce, 20/12/2014, in *Corriere Giur.*, 4 (2015) 539 ss., con nota di B. Capponi. Tra le pronunce contrarie cfr., invece, Cass., Sez. III, 29/11/1985, n. 5932, in *Giust. civ.*, I (1986) 722 ss.; Cass., Sez. III, 4/9/1986, n. 5406, in *Arch. civ.* (1986) 949 ss.; Cass., Sez. III, 11/6/1991, n. 6594; Cass., sez. III, 28/5/1992, n. 6442, in *Rass. equo canone* (1993) 205 ss.; Cass., Sez. III, 10/2/1998, n. 1354; Trib. di Palermo, 20/11/1989; Trib. di Agrigento, 23/11/1995, in *Giur. merito* (1996) 217 ss.; Pret. di Napoli, 14/1/1994, in *Foro it.*, I (1994) c. 1622 ss.; Trib. di Torre Annunziata, 11/10/1999, in *Giur. merito* (2000) 296 ss.; Trib. di Venezia, 31/10/2006, in *Giur. merito* (2008) 2233 ss.; Trib. di Napoli, 25/7/2007, in *Giur. merito* (2008) 2235 ss.

potenzialità della tutela sospensiva di influire, benché mediatamente, sulla sorte del processo esecutivo nel quale risultano riunite più espropriazioni non può essere, di conseguenza, valutata isolatamente, ma deve essere, al contrario, considerata unitamente all'opposizione rispetto alla quale il provvedimento inibitorio svolge un ruolo per così dire "servente".

Solo in esito a tale valutazione congiunta può in definitiva stabilirsi, *secundum eventum*, la portata del fenomeno sospensivo all'interno del processo di esecuzione su cui esso insiste.

Detto altrimenti, le esigenze "cautelari" che l'ordinanza di sospensione mira a realizzare, non possono considerarsi compiutamente attuate qualora il suo contenuto prescindendo dall'esito del giudizio di opposizione in seno al quale è stata ottenuta ma, al contrario, fanno sorgere la necessità di "conformare" *ab initio* a tale giudizio, per quanto possibile, gli effetti da essa spiegati, nella specie inibendo in tutto o in parte il processo esecutivo, a seconda della tipologia di opposizione azionata.

Ragionando, dunque, alla stregua di quanto osservato nel paragrafo precedente in tema di opposizioni, ne deriva che, allorché la tutela sospensiva viene richiesta in sede di opposizione per impignorabilità e di opposizione di terzo, l'ordinanza concessiva della sospensione inibisce il compimento di ogni atto esecutivo, qualunque sia l'azione esecutiva da cui tale atto trae fondamento, posto che l'accoglimento della domanda di opposizione proposta ai sensi degli artt. 615, 2° comma e 619 c.p.c., travolge l'intero procedimento espropriativo, a causa del venir meno del suo oggetto.

9. – Conclusioni

Si è già detto *supra*, al paragrafo 6, che nella pronuncia in commento la Suprema Corte, applicando i principi fissati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia di pignoramento successivo, ha correttamente affermato che il provvedimento di delega al professionista delle operazioni di vendita, essendo stato emesso a seguito della "riunione" del pignoramento successivo a quello originario, opera necessariamente sull'intero ed unico procedimento esistente e, pertanto, è in grado di spiegare legittimamente i propri effetti anche nei confronti della seconda espropriazione, avviata da diverso creditore sullo stesso bene, il cui fascicolo è stato inserito in quello formato in base alla prima espropriazione.

Con riguardo, invece, alla diversa questione relativa alle ricadute, su quest'unico procedimento, delle vicende oppostive e sospensive, le considerazioni sin qui esposte consentono di affermare, conclusivamente, quanto segue.

Nella fattispecie esaminata l'opposizione è stata proposta dal debitore esecutato nei confronti del creditore primo pignorante ai sensi dell'art. 615 c.p.c.

L'accoglimento della domanda dell'opponente priverebbe di efficacia l'azione esecutiva da questi promossa senza tuttavia compromettere l'azione del pignorante successivo, né tantomeno il processo esecutivo, che continuerebbe a svolgersi in quanto sorretto dall'espropriazione promossa dal secondo pignorante.

Il provvedimento di sospensione, accedendo – nel caso di specie – ad una opposizione inidonea, sulla base dei principi dell'autonomia degli effetti del pignoramento successivo e di unicità del processo esecutivo, ad impedire la prosecuzione del processo esecutivo, è parimenti inidoneo ad inibire l'intera esecuzione.

Gli atti esecutivi ed i provvedimenti emessi in seguito all'inserimento del fascicolo relativo al secondo pignoramento nel fascicolo formato in base al primo pignoramento ed alla disposta sospensione, adottati nei riguardi dell'unico bene assoggettato ad espropriazione ed in favore di tutte le parti di quest'unico processo, devono pertanto ritenersi legittimi.